

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza

Art. 210 Effetti della estinzione del reato o della pena.

L'estinzione del reato [c.p. 150] impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza [c.p. 199, 215, 216] e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena [c.p. 172, 173, 174] impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo [c.p. 205, n. 3], ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro [c.p. 216] è sostituita la libertà vigilata [c.p. 228].

Qualora per effetto di indulto o di grazia [c.p. 174] non debba essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.